



Regolamento d'investimento

VZ Fondazione collettiva

Valido dal 1° novembre 2023



A. Contenuto

A. Contenuto	2
B. Disposizioni regolamentari	3
Art. 1 Scopo del presente regolamento	3
Art. 2 Obiettivi e principi dell'investimento patrimoniale	3
Art. 3 Strategie d'investimento	3
Art. 4 Gestione dell'investimento patrimoniale	3
Art. 5 Possibilità d'investimento estese	4
Art. 6 Reporting e controllo	4
Art. 7 Compiti e competenze del consiglio di fondazione	4
Art. 8 Compiti e competenze della direzione	4
Art. 9 Principi di iscrizione a bilancio	4
Art. 10 Procure di rappresentanza	5
Art. 11 Lealtà nella gestione patrimoniale	5
Art. 12 Lingua del regolamento	5
Art. 13 Modifica del regolamento	5
Art. 14 Entrata in vigore	5



B. Disposizioni regolamentari

Art. 1

Scopo del presente regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi e i principi dell'investimento patrimoniale, nonché l'esecuzione e il monitoraggio della gestione patrimoniale all'interno di VZ Fondazione collettiva (di seguito «fondazione»).
2. L'investimento patrimoniale si basa sulle disposizioni applicabili della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OOP 2).

Art. 2

Obiettivi e principi dell'investimento patrimoniale

1. Gli interessi finanziari degli assicurati sono in primo piano nell'investimento patrimoniale.
2. L'investimento patrimoniale deve essere effettuato in maniera tale che possa essere conseguito un rendimento degli investimenti corrispondente al rischio d'investimento.
3. L'investimento patrimoniale avviene nel quadro delle disposizioni previste per legge, in particolare dell'art. 71 cpv. 1 LPP e degli artt. 49 e ss. OPP 2.

Art. 3

Strategie d'investimento

1. La persona assicurata stessa definisce l'investimento del suo avere di risparmio. Egli può in proposito scegliere tra un conto di previdenza a tasso fisso e le strategie d'investimento della fondazione. Il conto di previdenza a tasso fisso è considerato un investimento a basso rischio ai sensi dell'art. 53a OPP 2.
2. La persona assicurata deve scegliere l'investimento online o per iscritto.
3. La fondazione stabilisce strategie d'investimento che garantiscono, conformemente agli artt. 50 a 52 OPP 2, la sicurezza degli investimenti, un rendimento e una distribuzione del rischio adeguati, nonché una copertura del fabbisogno di liquidità previsto.
4. La persona assicurata può scegliere tra le seguenti strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento:
 - VZ LPP Sostenibilità 15
 - VZ LPP Sostenibilità 25
 - VZ LPP Sostenibilità 35
 - VZ LPP Sostenibilità 45
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 25
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 35
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 45
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 65
 - VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)
5. Le strategie d'investimento seguenti possono essere scelte solo se la commissione di previdenza le approva. Agli assicurati possono tuttavia essere proposte al massimo dieci strategie d'investimento.
 - VZ LPP Sostenibilità 65
 - VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)
 - VZ Previdenza Azioni 100 e conto interessi
 - Strategia d'investimento cassa di previdenza
5. La struttura e l'allocazione degli investimenti delle strategie d'investimento delle VZ Fondazioni d'investimento sono descritte nelle relative direttive di investimento.
6. La possibile struttura degli investimenti e i margini dell'allocazione strategica degli investimenti della «strategia d'investimento cassa di previdenza» sono stabilite nell'allegato. Gestore patrimoniale di questa strategia d'investimento è VZ Banca di Deposito SA.
7. La strategia d'investimento della cassa di previdenza rendite è riportata nell'allegato II. Gestore patrimoniale di questa strategia d'investimento è VZ Banca di Deposito SA.

Art. 4

Gestione dell'investimento patrimoniale

1. Per ogni persona assicurata è tenuto un conto individuale e, all'occorrenza, un deposito presso VZ Banca di Deposito SA.
2. Gli ordini di acquisto e di vendita di quote delle strategie d'investimento devono essere comunicati tempestivamente alla fondazione.



Art. 4
Gestione dell'investimento patrimoniale (continuation)

3. Le quote acquisite sono accreditate sul deposito. I ricavi dalla vendita di quote vengono accreditati sul conto di previdenza.
4. Gli ordini di acquisto possono essere eseguiti solo se sono presenti i fondi liquidi necessari a tal fine.
5. I contributi di risparmio regolamentari sono investiti il successivo giorno di riferimento, se il datore di lavoro li ha versati interamente per tutto l'effettivo di assicurati della cassa di previdenza. Qualora il datore di lavoro versi i contributi di risparmio a rate, i contributi di risparmio versati proporzionalmente sono conteggiati e investiti settimanalmente.
6. In assenza di istruzioni scritte di diverso tenore, la fondazione continua ad acquistare nuove quote dell'ultima strategia d'investimento scelta.
7. Le commissioni e il loro calcolo si basano sulle disposizioni riportate nel regolamento sulle commissioni.
8. La fondazione declina ogni responsabilità per ordini eseguiti in ritardo o non eseguiti.
9. I conteggi sono allestiti da VZ Banca di Deposito SA e inviati alla persona assicurata per posta.

Art. 5
Possibilità d'investimento estese

1. Le strategie d'investimento offerte dalla fondazione possono usufruire delle disposizioni di estensione secondo l'art. 50 cpv. 4bis OPP 2. Eventuali estensioni secondo l'art. 50 cpv. 4bis OPP 2 sono descritte nell'allegato.
2. Se la persona assicurata opta per l'estensione delle direttive d'investimento, si applicano requisiti maggiori per la capacità di rischio, la propensione al rischio e la situazione patrimoniale complessiva individuali della persona assicurata.

Art. 6
Reporting e controllo

1. La persona assicurata riceve trimestralmente, ogni volta per la fine del trimestre, una valutazione complessiva che riporta l'andamento di valore, gli indicatori di rendimento e di rischio, nonché i versamenti e i prelievi.
2. Il gestore patrimoniale informa trimestralmente la direzione, ogni volta per la fine del trimestre, con una valutazione complessiva, in merito all'andamento del valore, al rendimento, al confronto del rendimento e al rischio d'investimento.
3. La direzione garantisce che il consiglio di fondazione riceva trimestralmente, ogni volta per la fine del trimestre, un rapporto di controllo adeguato ai bisogni.

Art. 7
Compiti e competenze del consiglio di fondazione

- Il consiglio di fondazione si assume i compiti seguenti:
- a. emanazione del presente regolamento e delle disposizioni esecutive;
 - b. definizione e delega di compiti e competenze;
 - c. impartizione di ordini di gestione patrimoniale;
 - d. monitoraggio della gestione patrimoniale orientata agli obiettivi tramite la ricezione del rapporto di controllo ai sensi dell'art. 6 cpv. 3.
 - e. Definire e garantire l'obbligo di informazione nei confronti degli assicurati, nonché garantire la verifica della propensione al rischio e della capacità di rischio degli assicurati.
 - f. Determinazione della strategia d'investimento della cassa di previdenza rendite di cui all'allegato II del regolamento d'investimento.

Art. 8
Compiti e competenze della direzione

1. La direzione è autorizzata a rifiutare le decisioni d'investimento della persona assicurata e a sottoporre controproposte.
2. La direzione garantisce che i reporting previsti siano inviati nel termine convenuto ai relativi destinatari.
3. La direzione esercita il controllo continuo sul rispetto del presente regolamento.
4. La direzione garantisce gli obblighi di informazione e la verifica della propensione al rischio e della capacità di rischio degli assicurati.

Art. 9
Principi di iscrizione a bilancio

I fondi liquidi, i depositi a termine e i crediti debitori sono iscritti a bilancio al valore nominale, tutte le altre categorie d'investimento al valore di mercato.



Art. 10
Procure di
rappresentanza

1. La fondazione esercita i diritti quale azionista connessi con gli investimenti in azioni nell'interesse degli assicurati principalmente secondo criteri finanziari.
2. L'esercizio dei diritti di voto in caso di attività di routine avviene di principio conformemente alle proposte del relativo consiglio d'amministrazione.
3. In caso di proposte che potrebbero influenzare durevolmente gli interessi degli assicurati (fusioni, riorganizzazioni, alienazioni di sottosettori, modifiche nella struttura del capitale e dei diritti di voto, ecc.), il consiglio di fondazione può decidere che i diritti di voto siano esercitati differentemente rispetto alle proposte del relativo consiglio d'amministrazione.

Art. 11
Lealtà nella gestione
patrimoniale

Tutte le persone e le istituzioni incaricati della gestione del patrimonio o della conduzione della fondazione s'impegnano a rispettare le disposizioni in merito a integrità e lealtà di cui agli artt. 48f a 48l OPP 2.

Art. 12
Lingua del
regolamento

La fondazione allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Fa stato esclusivamente il testo tedesco del regolamento.

Art. 13
Modifica del
regolamento

1. Rimangono riservate le modifiche di disposizioni prudenziali e di legge alla base del presente regolamento. Esse si applicano dalla loro entrata in vigore anche al presente regolamento.
2. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento. Una modifica di regolamento si applica dalla sua entrata in vigore e sostituisce le disposizioni precedenti.
3. Il regolamento ed eventuali adattamenti devono essere comunicati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2023 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

